

Pubblicato il 02/09/2016

N. 02095/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02677/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2677 del 2015, proposto dall'impresa OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. **Massimiliano Mangano**, con domicilio eletto in Palermo, Via N. Morello, 40, presso lo studio del predetto difensore;

contro

- il Comune di Carini in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Fonti, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tar Sicilia, in Palermo, Via Butera, 6;

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme pagate in data 26/03/2010 quale 1° rata degli oneri di urbanizzazione e in data 16/05/2011 a titolo di conguaglio oneri di urbanizzazione, per la costruzione nel lotto 106 (pratica edilizia n. 18/2009);

nonché per la condanna

- alla restituzione delle suddette somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati del Comune di Carini;

VISTA l'ordinanza collegiale n. 1039 del 6 ottobre 2015 di fissazione dell'udienza pubblica di trattazione nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

RELATORE il Primo Referendario Anna Pignataro;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 maggio 2016, i difensori delle parti, presenti così come da verbale d'udienza;

VISTA la documentazione tutta in atti;

FATTO e DIRITTO

A) Con il ricorso in epigrafe, l'impresa IVESI S.r.l. chiede il riconoscimento del suo diritto alla restituzione delle somme versate, a suo dire indebitamente, al Comune di Carini per l'edificazione nel lotto 106 (pratica edilizia n.18/2009) rientrante nella convenzione urbanistica per la lottizzazione dell'area relativa alla località "Serracardillo", per l'importo e le causali di seguito indicate:

1. 1° rata degli oneri di urbanizzazione, per un importo di € 6.698,34, versata tramite bonifico bancario del 26 marzo 2010 (copia in atti);
2. conguaglio oneri di urbanizzazione, per un importo di € 20.095,00, versato tramite bonifico bancario del 16 maggio 2011 (copia in atti).

Deduce che tali versamenti non erano dovuti per le medesime ragioni giuridiche per le quali era stato riconosciuto, da questo Tribunale, Sez. III, con la sentenza n. 1168 del 24/05/2013, confermata in sede di appello dal C.G.A. con la sentenza n. 653 del 1/12/2014, il suo diritto alla restituzione del pagamento effettuato in data

6 ottobre 2009 a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione all'intervento edilizio ricadente nel lotto 12 (pratica edilizia n. 19/2009) sempre nell'ambito della medesima Convenzione urbanistica per la lottizzazione dell'area relativa alla località "Serracardillo".

Il Comune di Carini si è costituito in giudizio con memoria, sostenendo la superfluità del gravame in quanto per effetto proprio delle sentenze citate da parte ricorrente il diritto di quest'ultima alla restituzione delle somme versate sarebbe stato già accertato.

Con l'ordinanza collegiale cautelare n. 1039 del 6 ottobre 2015 è stata fissata l'udienza pubblica di trattazione nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

All'udienza pubblica del 12 maggio 2016, il Comune resistente ha comunicato che con delibera consiliare n. 36 del 30 aprile 2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario; dopo la discussione, su conforme richiesta dei difensori, il ricorso è stato posto in decisione.

B) Ritiene il Collegio che il ricorso è fondato alla stregua delle medesime ragioni giuridiche esposte nella citata sentenza n. 1168 del 24/05/2013, resa da questo Tribunale, Sez. III, alla quale rinvia ai sensi dell'art. 74, c.p.a..

La convenzione stipulata tra le parti sopra indicata, infatti, prevede, in conformità alla disciplina normativa regionale (art. 15 della legge regionale 71/78), che sui lottizzanti grava esclusivamente il costo di costruzione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sicché la richiesta di pagamento dei relativi oneri è sprovvista di fonte negoziale (e legale), con la ulteriore conseguenza che esso non può essere imposto unilateralmente da parte dell'Amministrazione resistente e con un provvedimento successivo.

E' legittima, perciò, la pretesa di parte ricorrente all'accertamento del diritto alla ripetizione anche delle somme che sono oggetto specifico del presente ricorso e non del precedente citato; conseguentemente, va disposta la condanna del Comune

resistente alla restituzione delle stesse in quanto indebitamente percepite, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo (C.d.S., Sez. IV, 16.3.2012, n. 1507; Cass. Civ., SS.UU, 25.6.2009, n. 14886).

Ritiene, infine, il Collegio che lo stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Carini non osti alla presente statuizione, in quanto l'azione proposta non ha natura esecutiva bensì di accertamento giudiziale del credito, in ordine, appunto, alla sua certezza, liquidità ed esigibilità, esulando perciò dall'ambito di applicazione dell'art. 248 del d.lgs.267/2000.

Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della società ricorrente delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale al saldo.

Condanna il Comune di Carini alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 12 maggio 2016, 29 luglio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

Sebastiano Zafarana, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Anna Pignataro

Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO